



CITTÀ DI FOSSACESIA
PROVINCIA DI CHIETI



**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI
ALL'ARTICOLO 92 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 12.4.2006 n. 163 *e s.m.i.***

**Approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n.151 del 29.11.2012
entrato in vigore il 19.12.2012**

Art.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento individua i criteri generali da seguire per la ripartizione delle somme per l'erogazione al personale interessato degli incentivi previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, oltre a stabilire criteri per la corresponsione dei corrispettivi per affidamenti di incarichi per la redazione dei collaudi a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni.

2. Per personale dell'ufficio tecnico si intende, indifferentemente, sia quello che ha partecipato alla redazione dei progetti, sia quello che ha redatto i piani, indipendentemente dalla sua organica collocazione nella struttura organizzativa dell'ente.

3. Per progettista si intende il dipendente incaricato della redazione e sottoscrizione del progetto di opere o lavori oppure degli atti di pianificazione.

4. Per Responsabile unico del procedimento si intende il soggetto formalmente designato dall'Amministrazione, ai sensi del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Al Responsabile del Procedimento (R.U.P.), competono i compiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.;

6. Per Codice e Regolamento si intendono, rispettivamente, il D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) ed il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici), nei testi vigenti.

Art.2

OPERE O LAVORI INCENTIVATI

1. Ai fini di cui al presente regolamento, per opera o lavoro s'intendono:

- a) gli interventi di realizzazione diretta del Comune previsti nel programma triennale, nell'elenco annuale dei lavori pubblici e nei loro aggiornamenti annuali di cui all'art.128 del Codice;
- b) gli interventi definiti quali lavori pubblici dall'art.3, comma 8, del Codice ivi compresi il recupero, il restauro e la manutenzione di opere e impianti anche di presidio e di difesa ambientale e le varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del citato Codice;
- c) i lavori da eseguirsi in economia ai sensi del vigente regolamento comunale dei lavori in economia;
- d) i lavori di urgenza e provvedimenti di somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del Regolamento;
- e) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, appaltati annualmente o pluriennali, sulla base di un capitolato speciale d'appalto, una valutazione economica ed uno schema di contratto;

f) opere e/o lavori pubblici attuati secondo la disciplina del Codice inseriti in appalti di servizi, per la quota parte relativa ai lavori.

2. I compensi di cui al presente regolamento non spettano per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in ipotesi di assenza di qualsiasi elaborato progettuale o qualora l'attività di progettazione svolta si limiti a stime sommarie.

Art. 3

NORME IN MATERIA DI PROGETTAZIONE

1. Le fasi progettuali previste dal Codice sono affidate al personale dell'ufficio tecnico od a soggetti esterni in possesso dei requisiti indicati nel Codice, qualora si verifichino le condizioni ivi previste.

2. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per la progettazione di atti di pianificazione.

3. Per atti di pianificazione si intendono tutti i piani ed i regolamenti di carattere urbanistico, ambientale, ecc., compreso le varianti anche puntuali a detti piani, e tutti i relativi strumenti attuativi, comunque denominati.

Art. 4

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE

1. Gli incarichi di progettazione interni sono disposti dalla Giunta Comunale, con atto formale di affidamento per la redazione dei progetti o degli atti di pianificazione al personale dell'Ufficio Tecnico.

2. L'incarico può essere anche conferito in modo informale ed essere ratificato in sede di approvazione degli elaborati progettuali.

3. L'approvazione del progetto con l'individuazione del gruppo di progettazione costituisce ratifica di incarico.

Art.5

LIMITAZIONI ALL'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE

1. Gli incentivi di progettazione sono erogati esclusivamente qualora l'attività progettuale e per gli altri servizi tecnici previsti nei successivi articoli, sia affidata al personale interno.

2. Qualora la progettazione riguarda solo singoli livelli, gli incentivi sono erogati in proporzione, con le modalità previste nei successivi articoli.

3. E' facoltà del RUP, ai sensi dell'art. 93, comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 15 commi 2 e 3 del DPR 207/2010 e s.m.i., in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, disporre quali progressivi livelli di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo) e relativi elaborati, siano necessari per ogni singola opera da realizzare.

Art.6

MODALITÀ DI STANZIAMENTO DEGLI INCENTIVI

1. Per ogni singola opera o lavoro la somma di cui all'art. 92 del Codice, è stanziata direttamente nel quadro economico di spesa progettuale ovvero in apposita posta di bilancio.
2. Per ogni atto di pianificazione, la somma di cui all'art. 92 del codice, da predisporre nella misura del 30% della corrispondente tariffa professionale, è stanziata in apposito INTERVENTO di bilancio in relazione alla tipologia dell'atto di pianificazione.
3. La dotazione relativa ad ogni opera o lavoro viene determinata in relazione all'importo posto a base di gara nel progetto preliminare, definitivo o esecutivo, e nei casi di varianti, in relazione anche al maggiore importo lordo rispetto a quello originariamente posto a base di gara.
4. La dotazione relativa ad ogni atto di pianificazione viene determinata in relazione alla spesa definitiva accertata al momento della sua approvazione.
5. Le aliquote da applicare sui lavori pubblici a base d'asta sono le seguenti, comprensive degli oneri riflessi a carico dell'Ente:
 - a) per lavori a base di gara fino alla soglia comunitaria: 2%;
 - b) per lavori a base di gara oltre la soglia comunitaria: 1,5%.

Art.7

CRITERI DI RIPARTO DEGLI INCENTIVI

Sulla base delle dotazioni di cui al precedente articolo, il responsabile del procedimento o del servizio interessato ripartisce le quote relative ai singoli progetti o atti di pianificazione come segue:

IN CASO DI SERVIZI TECNICI AFFIDATI A PERSONALE INTERNO

TABELLA A	FASE DELLA PROGETTAZIONE O DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE	% PERCENTUALE DA LIQUIDARE	
OPERE O LAVORI	Studio di Fattibilità	A1	15
	Progettazione preliminare	A2	30
	Progettazione definitiva	A3	35
	Progettazione esecutiva	A4	20
ATTI DI PIANIFICAZIONE	Adozione atto di pianificazione	A5	70
	Approvazione atto di pianificazione	A6	30

In relazione alle responsabilità assunte dai vari soggetti interessati, la ripartizione degli incentivi avverrà sulla base dei parametri percentuali così come indicati nella seguente Tabella B.

TABELLA B LIVELLO DI RESPONSABILITA'	PARAMETRI PERCENTUALI %			
	OPERE O LAVORI		ATTI DI PIANIFICAZIONE	
	(B1)		(B2)	
PROGETTAZIONE	30		100	
DEL PROGETTISTA		70 di (B1)		70 di (B2)
DEGLI EVENTUALI COLLABORATORI		30 di (B1)		30 di (B2)
<u>DIREZIONE LAVORI</u>	20			
DEL DIRETTORE DEI LAVORI		70 di (B1)		
DEGLI EVENTUALI ASSISTENTI		30 di (B1)		
<u>R.U.P</u>	35			
<u>COLLAUDATORE O REDATTORE DEL C.R.E.</u>	5			
<u>COORDINATORE PER LA SICUREZZA</u>	10			

Nel caso in cui al procedimento di attuazione dell'opera non si applichi la normativa del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., la quota del coordinatore per la sicurezza va ripartita al 50% fra le voci relative alla Progettazione e al RUP, il quale resta investito della carica di Responsabile dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Nel caso di accorpamento dei livelli di progettazione secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 5, vengono conseguentemente sommate le relative aliquote riportate nella tabella "A" addizionandole alla aliquota per il livello di progettazione di maggior dettaglio effettivamente eseguito.

Relativamente ai lavori di somma urgenza, cottimo fiduciario, manutenzione ordinaria e straordinaria, che eventualmente dovessero essere eseguiti in assenza di progettazione, la ripartizione degli incentivi verrà effettuata sulla base della percentuale corrispondente al livello di progettazione definitiva di cui alla Tabella A. Spetteranno invece per intero le aliquote relative al R.U.P., alla Direzione lavori, al Coordinatore per la Sicurezza ed al Collaudatore o redattore del C.R.E. delle opere, di cui alla Tabella B.

IN CASO DI SERVIZI TECNICI AFFIDATI ANCHE IN PARTE A PROFESSIONISTI ESTERNI

Poiché l'attività del R.U.P. nel caso di specie è ulteriormente aggravata per i molteplici compiti per la procedura di selezione del Soggetto a cui affidare i servizi tecnici e di controllo dell'attività esterna, l'aliquota prevista dalla precedente Tab. B è assunta, a prescindere se le attività di Coordinatore per la sicurezza e Collaudatore siano svolte internamente o all'esterno:

Caso 1:

- progetto a qualsiasi livello: esterno
 - direzione lavori: esterno
- pari al 75 % nel caso di cui all'art. 6, comma 5, lett. A;
- pari al 60 % nel caso di cui all'art. 6, comma 5, lett. B

Caso 2:

- progetto a tutti i livelli: interno
 - direzione lavori: esterno
- pari al 50 % nel caso di cui all'art. 6, comma 5, lett. A;
- pari al 40 % nel caso di cui all'art. 6, comma 5, lett. B

Caso 3:

- progetto a qualsiasi livello: esterno
 - direzione lavori: interno
- pari al 60 % nel caso di cui all'art. 6, comma 5, lett. A;
- pari al 50 % nel caso di cui all'art. 6, comma 5, lett. B

Caso 4: invarianza

- progetto a tutti i livelli: interno
 - direzione lavori: interno
- pari al 35 % nel caso di cui all'art. 6, comma 5, lett. A;
- pari al 35 % nel caso di cui all'art. 6, comma 5, lett. B

Il Responsabile del Procedimento, ove ne ravvisi la necessità in relazione alla quantità dei procedimenti in corso, può designare con proprio provvedimento uno o più coadiutori, da individuare all'interno dell'Ufficio Tecnico, per l'espletamento dei compiti assegnati dal Codice e Regolamento.

In tal caso il fondo calcolato con le modalità previste dal precedente comma è ripartito, nel caso il RUP si avvallesse di collaboratori interni, nel modo seguente:

- il 85% al R.U.P.;
- il 15% gli eventuali collaboratori.

Art.8

CORRISPETTIVO PER INCARICHI DI COLLAUDATORE A DIPENDENTE DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ove ne sia espressamente previsto l'obbligo, la Stazione Appaltante procede a nominare, ai sensi del comma 2 bis, art 120 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il collaudatore Tecnico Amministrativo e/o Statico, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base dei curricula dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza. Nel caso di dipendenti della Stazione Appaltante si applicano le aliquote di cui alla Tabella "B" del presente Regolamento, mentre nel caso di dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici vengono stabiliti i seguenti importi fissi, cumulativi e omnicomprensivi di spese, oneri previdenziali e assistenziali:

Collaudo Tecnico Amministrativo:

- 0,35 % dell'importo lavori realizzati da collaudare fino all'importo di € 150.000,00;
- 0,25% per importi superiori alla precedente soglia fino all'importo di € 500.000,00;
- 0,20% per importi superiori ad € 500.000,00;

Con un minimo stabilito in € 400,00;

Collaudo Statico:

- 1,00 % dell'importo lavori delle sole opere da collaudare fino all'importo di € 150.000,00;
- 0,70 % per importi superiori alla precedente soglia fino all'importo di € 500.000,00;
- 0,30% per importi superiori ad € 500.000,00;

Con un minimo stabilito in € 500,00;

Tali compensi, nei limiti previsti dalle vigenti norme in materia, saranno erogati con ritenuta d'acconto ritenendoli compensi per prestazioni occasionali dell'attività di pubblico dipendente.

Art.9

LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Il Responsabile del procedimento o del servizio interessato assegnatario delle relative risorse provvede alla liquidazione degli incentivi, in applicazione dei parametri percentuali di cui ai precedenti articoli, in concomitanza con la realizzazione delle fasi progettuali parametrizzate, in relazione alle varie fasi dell'opera (appalto, esecuzione, ecc.) o comunque in unica soluzione in sede di approvazione della contabilità finale delle opere o lavori. Le somme relative agli incentivi s'intendono al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali facenti carico all'Ente.

2. Gli incentivi così liquidati sono di regola corrisposti al personale interessato entro il mese successivo alla adozione del provvedimento di liquidazione.

Art.10

ISCRIZIONE PROFESSIONALE

I progetti e i piani redatti dal personale dell'ufficio tecnico sono firmati da dipendenti iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge.

Art.11

COPERTURA RISCHI PROFESSIONALI

Ai sensi dell'art. 270, del Regolamento, qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante provvede, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all'uopo previsti dalle singole stazioni appaltanti. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.

Art.12

NORMA TRANSITORIA

Per gli interventi la cui progettazione esecutiva si è già formalizzata in data antecedente all'approvazione del presente regolamento, l'aliquota prevista dall'art. 92 del Codice sarà adeguata, ove vi sia l'opportuna capienza nei quadri economici delle opere, alla misura stabilita nei precedenti articoli. Per gli interventi successivi a tale data si applicheranno le aliquote previste dal presente regolamento.

Art.13

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dello Statuto Comunale, il primo giorno successivo a quello di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio.